Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2026, n. 5-3260
D.P.R. n. 383/1994. Decreto legge n. 32/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 55/2019, articolo 4, commi 1 e 2. Espressione dell'Intesa Stato-Regione per la localizzazione ed approvazione dell'intervento denominato ''Progetto Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera. Parte in territorio italiano (CUP C11J0500

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **198** Adunanza 09 NOVEMBRE 2026

Il giorno 09 del mese di novembre duemilaventisei alle ore 09:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente , Maurizio Raffaello Marrone Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Marina CHIARELLI - Marco GABUSI - Federico RIBOLDI - Gian Luca VIGNALE

DGR 5-3260/2026/XII

OGGETTO:
D.P.R. n. 383/1994. Decreto legge n. 32/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 55/2019, articolo 4, commi 1 e 2. Espressione dell'Intesa Stato-Regione per la localizzazione ed approvazione dell'intervento denominato "Progetto Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - sezione internazionale – parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera. Parte in territorio italiano (CUP C11J05000030001), relativamente alla procedura di variante localizzativa del "Progetto esecutivo dello svincolo Susa est, della variante A32 e attuazione delle prescrizioni n. 105 e n. 106 della delibera CIPE n. 19/2015 (CO 02B)".

A relazione di: Bussalino

Premesso che il decreto legislativo n. 36/2023 "Codice di contratti pubblici", all'articolo 225, comma 10, sancisce che per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture statali strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del medesimo codice dei contratti pubblici, i relativi progetti sono approvati secondo la precedente disciplina prevista dal decreto legislativo n. 163/2006.
Richiamato che il decreto legislativo n. 163/2006, in particolare:
all'articolo 165, disciplina, nell'ambito del progetto preliminare, la procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione, attribuendo la sua approvazione alla competenza al CIPESS (comma 5);
all'articolo 166, disciplina il progetto definitivo ed il procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
all'articolo 169, comma 3, sancisce che le varianti al progetto definitivo approvato dal CIPESS sono gestite direttamente dal soggetto aggiudicatore solo se sono minori, non richiedono troppi fondi

aggiuntivi e non modificano il tracciato oltre i limiti urbanistici previsti; in caso contrario, la decisione torna al CIPESS, richiedendo l'intesa delle Regioni interessate e la revisione del piano finanziario;
all’articolo 169, comma 5, disciplina la procedura istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore;
all’articolo 169, comma 6, sancisce che le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di esproprio, il progetto è nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante.
Richiamato, inoltre, che l’articolo 1 “Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana” del decreto legge n. 32/2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 55/2019, al comma 15, dispone che per gli anni dal 2019 al 2026, per gli interventi di cui al citato comma 10 dell’articolo 225 le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPESS, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest'ultimo della conferenza di servizi, qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPESS; in caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPESS.
Preso atto che la Società TELT S.a.S., ha presentato istanza (prot. n. 28432 del 22 giugno 2026) per l’avvio della procedura di variante localizzativa, ai sensi dell’articolo 225, comma 10, del decreto legislativo n. 36/2023 e degli articoli 165, 166 e 169, comma 3, 5 e 6 del decreto legislativo n. 163/2006, e contestuale avvio della procedura di Verifica di Attuazione ai sensi dell’articolo 225, comma 10, e dell’articolo 185, comma 6 e 7, del decreto legislativo n. 163/2006 nell’ambito dell’intervento “Nuova Linea Torino-Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera. Parte in territorio italiano (CUP C11J05000030001)”, relativamente al “Progetto esecutivo dello svincolo Susa est, della variante A32 e attuazione delle prescrizioni n. 105 e n. 106 della delibera CIPE n. 19/2015 (CO 02B)”, ai sensi del quale:

- oggetto della procedura localizzativa e di variante sono gli interventi “Nord Dora” e “Sud Dora”, e che, in particolare, nella zona tra l’attraversamento della Dora e l’imbocco del tunnel dell’Orsiera identificata come “Sud Dora”, la Nuova Linea incrocia l’asta principale dell’A32 che viene sottopassata con un manufatto scatolare e, quindi, interessa l’area dove oggi si trovano l’Autoporto e gli impianti della “Guida Sicura” che sono stati delocalizzati per fare posto alla futura “Area Tecnica e di Sicurezza” di Susa;
- questo ha comportato un riassetto della viabilità complessiva di questa zona, sia della A32 e relativi svincoli (intervento denominato “Nord Dora”) che della SP24 e viabilità locale, che è stata messa a punto con i vari soggetti come sopra descritto, e che comporta la realizzazione di configurazioni provvisorie per la necessità di non interrompere mai il traffico viabilistico;
- sulla scorta delle risultanze emerse è stata sviluppata la progettazione definitiva degli interventi “Nord Dora” e “Sud Dora”;
- l’attuale progettazione esecutiva degli interventi ha reso necessarie alcune modifiche non sostanziali dovute ad aggiornamenti normativi.
- si è data attuazione alle prescrizioni 105 e 106 della deliberazione CIPESS n. 19/2015, che richiedevano le sistemazioni degli incroci tra la SP. 24 con la SS25 e la SP207, mediante la realizzazione di due nuove rotatorie.

Richiamato che:
- la legge regionale n. 14/2014, all’articolo 36, dispone che l'amministrazione regionale partecipa alla Conferenza di servizi indetta da altre amministrazioni attraverso il rappresentante unico regionale individuato, in relazione alle funzioni ed all'oggetto del procedimento dedotto in conferenza, secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale che ne regola, altresì, il procedimento anche qualora siano interessate più strutture o più procedimenti regionali;
- la D.G.R. n. 32-6514 del 14 ottobre 2013 approva l'iter procedurale per le conferenze di servizi

interne, in particolare, individuando in capo alla Direzione regionale Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, ora Direzione della Giunta regionale, il compito di acquisire le convocazioni delle conferenze di servizi esterne.
Dato atto che con la nota prot. n. 30012 del 30 giugno 2026 il Responsabile del Procedimento, Dirigente del Settore Infrastrutture strategiche ha trasmesso al Comune di Susa, la richiesta di accertamento della conformità urbanistica rispetto al PRG vigente.
Preso atto che:
- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con nota pervenuta in data 27 luglio 2026 (prot. n. 34618) ha comunicato la procedibilità dell'istanza di Verifica di Variante (avente ID 14983), ai sensi dei sopra citati comma 3 e 5, dell'articolo 169, del decreto legislativo n. 163/2006 e dell'articolo 225, comma 10, del decreto legislativo n. 36/2023;
- il Comune di Susa, con nota prot. n. 11961 del 21 settembre 2026 (prot. di ricevimento n. 42899 del 22 settembre 2026), in riferimento alla richiesta di conformità urbanistica ha comunicato che:

- il PRGC, vigente approvato con la DCC n. 30 del 29 novembre 2016, non è conforme al progetto della Nuova Linea Torino-Lione (NLTL), in quanto non riporta né il tracciato ferroviario, né le opere stradali connesse;
- il progetto preliminare della variante di revisione generale, adottato con la D.C.C. n. 6 del 28 gennaio 2025 e in regime di salvaguardia, riporta in cartografia il tracciato della NLTL e le opere viarie connesse nella versione disponibile alla data di adozione del medesimo progetto preliminare, risultando pertanto per allora conforme per quanto riguarda il tracciato internazionale, le opere connesse e l'ubicazione della stazione internazionale di Susa;
- la proposta tecnica del progetto definitivo, che è in fase di prossima adozione da parte della Giunta comunale, risulterà integralmente conforme al progetto della NLTL tenendo conto delle variazioni apportate alle opere stradali connesse secondo l'ultima versione propria della suddetta Variante localizzativa.

Dato atto che, con la nota prot. n. 30154 del 1° luglio 2026, il Responsabile del Procedimento, Dirigente del Settore "Infrastrutture strategiche", ha convocato per il giorno 15 luglio 2026 l'Organo Tecnico Regionale per l'analisi della relativa documentazione del procedimento, ai fini dell'espressione del parere regionale.
Preso atto che la Società TELT S.a.S., con nota prot. n. 31331 del 7 luglio 2026, ha convocato la conferenza di servizi ai sensi del combinato disposto dell'articolo 169, comma 3, dell'articolo 165, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e dell'articolo 1, comma 15, del decreto legge n. 32/2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 55/2019, con finalità istruttoria ed in modalità telematica per il giorno 3 agosto 2026.
Dato atto che, in esito alla seduta dell'Organo Tecnico Regionale del 15 luglio 2026 e della successiva conferenza dei servizi del 3 agosto 2026, al fine di esprimere il parere regionale, il Responsabile del Procedimento ha trasmesso al proponente in data 7 agosto 2026 (prot. n. 36804) la richiesta di chiarimenti e di integrazioni.
Preso atto che la Società TELT S.a.S., con la nota prot. n. 43261 del 23 settembre 2026, ha trasmesso i chiarimenti e le integrazioni richieste.
Preso atto, inoltre, che con la nota pervenuta in data 1 ottobre 2026 (prot. di ricevimento n. 44588), ARPA Piemonte, "Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali, Struttura Semplice Valutazioni ambientali integrate", a conclusione dell'esame della documentazione integrativa comunica che le richieste/raccomandazioni contenute nel documento, di cui al prot. ARPA n. 62010 del 21 luglio 2026, sono state recepite.
Richiamato che:
la legge regionale n. 32/2008, di adeguamento al decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), all'articolo 3, disciplina i casi in cui spetta alla Regione Piemonte adottare l'autorizzazione paesaggistica;
il decreto legislativo n. 42/2004, all'articolo 142, include tra le aeree tutelate per le legge, i fiumi, i

torrenti, i corsi d'acqua iscritti in specifici elenchi previsti e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (lettera c) ed i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (lettera g);
l'articolo 146 del suddetto decreto legislativo, al comma 5, disciplina il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Regione, attribuendole natura obbligatoria non vincolante ed, al comma 6, in particolare, sancisce che la Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali;
l'articolo 17-bis della legge regionale n. 56/1977 disciplina la "varianti semplificate al PRG", definendole come quelle necessarie per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, come definiti dalla normativa vigente, nonché quelle formate ai sensi di normative settoriali, volte alla semplificazione e accelerazione amministrativa e specificando che tali varianti, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
il regolamento regionale n. 10/R/2022 detta le disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e per la determinazione dei relativi canoni.
Dato atto che, come da documentazione agli atti del "Settore "Infrastrutture strategiche", con la nota prot. n. 46039 del 8 ottobre 2026, il Settore "Urbanistica Piemonte Occidentale", verificato che, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 32/2008, gli interventi di cui al suddetto progetto sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, ha formulato una valutazione positiva, ai sensi dell'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, in merito alla proposta progettuale presentata a condizione che:

- la realizzazione di una siepe di arbusti misti di mascheramento dal lato Dora dei muri in rilevato sia estesa il più possibile a tutte le porzioni a vista dei muri di sostegno delle rampe di svincolo e gli scatolari;
- i rivestimenti dei muri e dello scatolare siano in pietra di Luserna posata con lastre a geometrie rettangolari regolari che riprendano gli attuali rivestimenti utilizzati nelle infrastrutture presenti in situ.

Dato atto, inoltre, che, con la suddetta nota, il Settore "Urbanistica Piemonte Occidentale" ha, altresì, precisato che:

- ai sensi dell'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, la medesima nota prot. n. 46039 del 8 ottobre 2026, potrà essere considerata autorizzazione paesaggistica solo a fronte dell'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004, nei termini stabiliti dalla legge n. 241/1990;
- l'autorizzazione paesaggistica, di cui al citato articolo 146, si riferisce esclusivamente all'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Dato atto, altresì, che, sulla base dell'istruttoria tecnica in esito all'Organo Tecnico Regionale, sussistono le condizioni per esprimere, ai sensi del DPR n. 383/1994 e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge n. 32/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 55/2019, l'assenso all'Intesa Stato-Regioni per la localizzazione e l'approvazione dell'intervento denominato "Progetto Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - sezione internazionale – parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera. Parte in territorio italiano (CUP C11J05000030001), relativamente al "Progetto esecutivo dello svincolo Susa est, della variante A32 e attuazione delle prescrizioni n. 105 e n. 106 della delibera CIPE n. 19/2015 (CO 02B)", tenuto conto che:

- tale intesa, ai sensi dell'articolo 17-bis della legge regionale n. 56/1977, costituisce disposizione

di avvio della procedura di adeguamento, tramite variante urbanistica del Piano Regolatore del Comune di Susa;

- l’autorizzazione paesaggistica rilasciata, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n. 32/2008 e dell’articolo 146, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, è sottoposta alle condizioni sopra rappresentate e puntualmente specificate nella nota prot. n. 46039 del 8 ottobre 2026 del Settore “Urbanistica Piemonte Occidentale”;
- per gli aspetti relativi alla competenze di Autorità Idraulica, ai sensi del regolamento regionale n. 10/R/2022, l’Ente proponente (T.E.L.T. S.a.S.) dovrà presentare al Settore “Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino” apposita istanza di rilascio di concessione demaniale per servitù al fine di consentire la realizzazione dello scarico sul fiume Dora.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria condotta dal sopra richiamato Settore, il presente provvedimento non comporta effetti diretti né prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un’intesa e, pertanto, di natura endoprocedimentale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di prendere atto dell’esito istruttorio di cui in premessa e conseguentemente di esprimere, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 14/2014, l'assenso all'Intesa Stato-Regioni, di cui al DPR n. 383/1994 ed all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge n. 32/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 55/2019, per la localizzazione e l'approvazione dell’intervento denominato “Progetto Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - sezione internazionale – parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera. Parte in territorio italiano (CUP C11J05000030001), relativamente al “Progetto esecutivo dello svincolo Susa est, della variante A32 e attuazione delle prescrizioni n. 105 e n. 106 della delibera CIPE n. 19/2015 (CO 02B)”, tenuto conto che:

- tale intesa, ai sensi dell’articolo 17-bis della legge regionale n. 56/1977, costituisce disposizione di avvio della procedura di adeguamento, tramite variante urbanistica del Piano Regolatore del Comune di Susa;
- l’autorizzazione paesaggistica rilasciata, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n. 32/2008 e dell’articolo 146, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, è sottoposta alle condizioni in premessa rappresentate e puntualmente specificate nella nota prot. n. 46039 del 8 ottobre 2026 del Settore “Urbanistica Piemonte Occidentale”;
- per gli aspetti relativi alla competenze di Autorità Idraulica, ai sensi del regolamento regionale n. 10/R/2022, l’Ente proponente (T.E.L.T. S.a.S.) dovrà presentare al Settore “Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino” apposita istanza di rilascio di concessione demaniale per servitù al fine di consentire la realizzazione dello scarico sul fiume Dora;

- di individuare il Settore “Infrastrutture Strategiche” della Direzione regionale “Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica”, quale rappresentante unico regionale per partecipare alla conferenza di servizi decisoria indetta da T.E.L.T. S.a.S., ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241/1990;

- che la presente non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.